

MM. no. 01.2012  
Ris. Mun. no. 43/2012

Morbio Superiore, 18 gennaio 2012

**MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE L'ADOZIONE DEL NUOVO  
REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLE  
PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO**

Signor Presidente,  
Signore/i Consiglieri comunali,

**Premessa**

In materia di tributi causali, dottrina e giurisprudenza prevedono la necessità di una base legale formale espressa, costituita da un'emanazione di carattere generale ed astratto, da parte del competente organo legislativo e sottoposta alla possibilità di referendum.

La legge cantonale sulla scuola, la legge cantonale sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, il rispettivo regolamento cantonale e il regolamento cantonale per il servizio dentario scolastico fissano il principio secondo il quale il Comune può richiedere una partecipazione alle famiglie, sia parziale, sia integrale.

Per concretizzare questi principi in materia di partecipazione delle famiglie alle prestazioni delle scuole comunali, nel Canton Ticino era invalsa nondimeno la prassi di regolamentare i rispettivi contributi sotto forma di ordinanza municipale.

Il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia accolto nel recente passato un ricorso vertente su detto aspetto formale, ossia sul fatto che le tasse richieste alle famiglie fondavano su un'ordinanza municipale e non, come formalmente richiesto, su un regolamento adottato dal Consiglio comunale.

Si sottopone quindi in allegato al Legislativo comunale la base legale, costituita dal regolamento menzionato, per approvazione, sulla cui scorta il Municipio di seguito emanerà una nuova ordinanza.

In sostanza si tratta di procedere, dal profilo della forma, all'approvazione del regolamento quale base legale formale.

**Nel merito**

Per il nostro Comune finora era stato allestito solo il "Regolamento interno" per la mensa scolastica; al fine di uniformarci alle disposizioni di legge, il Municipio ha ora deciso di dotarsi di un Regolamento che disciplini la materia in quei settori scolastici dove è prevista una partecipazione finanziaria delle famiglie e più precisamente:

- refezione SI,
- mensa scolastica,
- scuola fuori sede,
- trasporti scolastici,
- servizio dentario scolastico.

Il Regolamento che viene proposto per l'approvazione non presenta sostanziali modifiche alle tasse finora richieste alle famiglie, ma prevede una forchetta tra le tasse minime e le massime, entro le quali il Municipio potrà muoversi per la determinazione della partecipazione finanziaria delle famiglie.

Il Regolamento permette, inoltre, al Municipio di praticare delle riduzioni a quelle famiglie con più figli o che si trovano in una situazione finanziaria delicata.


Fatte queste premesse confidiamo nell'approvazione di questo Onorando Consiglio.

Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione e vi invitiamo a voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento comunale concernente la partecipazione delle famiglie alle prestazioni dell'Istituto scolastico;
2. Il nuovo Regolamento entra in vigore al 1. settembre 2012, ritenuta l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Con la massima stima.

Il sindaco:  
  
(Pm. Croci)

PER IL MUNICIPIO



Il segretario:  
  
(M. Mombelli)

Allegato: Regolamento comunale sulla partecipazione delle famiglie alle prestazioni dell'IS

IL PRESENTE MESSAGGIO VIENE DEMANDATO PER COMPETENZA ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI E DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE.



# **REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO**

in vigore dal 01.09.2012

## INDICE DEGLI ARTICOLI

<b>Art. 1 Scopo</b> .....	3
<b>Art. 2 Basi legali</b> .....	3
<b>Art. 3 Prestazioni</b> .....	3
<b>Art. 4 Refezione scolastica</b> .....	3
<b>Art. 5 Scuola fuori sede</b> .....	3
<b>Art. 6 Trasporto scolastico</b> .....	4
<b>Art. 7 Servizio dentario scolastico</b> .....	4
<b>Art. 8 Partecipazione finanziaria</b> .....	4
<b>Art. 9 Debitori della partecipazione</b> .....	4
<b>Art. 10 Ammontare della partecipazione delle famiglie</b> .....	4
<b>Art. 11 Esecutività</b> .....	4
<b>Art. 12 Rimedi e diritti</b> .....	4
<b>Art. 13 Entrata in vigore</b> .....	4
<b>Art. 14 Disposizioni abrogative</b> .....	5
<b>Art. 15 Approvazione</b> .....	5

**Art. 1**  
**Scopo**

Il presente regolamento stabilisce i principi, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate dalle diverse attività e prestazioni dell'Istituto scolastico (Scuola dell'infanzia e Scuola elementare).  
L'applicazione del regolamento compete al Municipio, il quale, entro i limiti fissati dal presente regolamento, emana al riguardo specifiche ordinanze e decisioni.

**Art. 2**  
**Basi legali**

Il presente regolamento ha le basi legali seguenti:

- L'articolo 7 della Legge cantonale della scuola, del 1° febbraio 1990;
- Gli articoli da 36 a 39 della Legge cantonale sulla Scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare, del 7 febbraio 1996;
- Gli articoli 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC.

**Art. 3**  
**Prestazioni**

L'istituto scolastico fornisce, rispettivamente potrà fornire, le seguenti prestazioni a favore degli allievi:

- a) refezione SI;
- b) mensa scolastica;
- c) scuola fuori sede;
- d) trasporto scolastico;
- e) servizio dentario scolastico.

Il Municipio valuta di anno in anno quanti allievi potranno essere ammessi alla refezione SI.

La mensa scolastica è istituita per andare incontro ai bisogni di quelle famiglie che, per ragioni socio-famigliari, non possono occuparsi dei propri figli durante la pausa pranzo.

- a) Il Municipio potrà derogare **agli importi di reddito imponibile** enunciati di seguito, in caso di comprovate situazioni sociali particolari e più precisamente di fronte a:
  - famiglie la cui necessità di fruire della mensa scolastica è manifesta;
  - particolari condizioni di salute dei genitori;
  - situazioni di disagio familiare segnalate dai Servizi sociali cantonali e comunali competenti, dalla Commissione Tutoria regionale o dal Municipio.
- b) Il diritto ad iscrivere i propri figli alla mensa scolastica sarà riconosciuto a quelle famiglie il cui reddito imponibile cantonale non supera i seguenti importi:

<b>Reddito della famiglia</b>	<b>Numero di figli</b>
CHF 48'000.--	famiglia con 1 figlio minorenni
CHF 50'000.--	famiglia con 2 figli minorenni
CHF 52'000.--	famiglia con 3 figli minorenni
CHF 55'000.--	famiglia con 4 o più figli minorenni.

**Art. 4**  
**Refezione scolastica**

1. Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'infanzia.
2. L'Esecutivo può istituire, in proprio o in collaborazione con terzi, un analogo servizio per la Scuola elementare.

**Art. 5**  
**Scuola fuori sede**

La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi in luogo idoneo, di regola scelto nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività scolastiche. Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

- Art. 6**  
**Trasporto scolastico**
- Il Municipio istituisce un servizio di trasporto scolastico, lungo il percorso casa – scuola – casa, attivo all'inizio e al termine delle lezioni. Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.
- Art. 7**  
**Servizio dentario scolastico**
- Il Municipio si avvale dell'incaricato/a della prevenzione dentaria per intensificare l'azione nel campo della profilassi dentaria nell'Istituto scolastico.  
Il Municipio organizza pure il servizio dentario scolastico i cui costi di partecipazione delle famiglie sono regolati secondo l'art. 7 del Regolamento cantonale sul servizio dentario scolastico.
- Art. 8**  
**Partecipazione finanziaria**
1. A parziale copertura dei costi, le famiglie degli allievi sono tenute a partecipare finanziariamente, nei limiti del presente regolamento, sulla base di un tariffario emanato dal Municipio tramite un'ordinanza che stabilisce anche le modalità di riscossione.
  2. Il tariffario terrà conto del reddito annuo familiare e del numero di figli a carico.
  3. In caso di famiglie con un reddito imponibile inferiore a CHF 25'000.-- il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto alla riscossione della tassa.
- Art. 9**  
**Debitori della partecipazione**
- La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.
- Art. 10**  
**Ammontare della partecipazione delle famiglie**
- Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:
- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| a) refezione SI                 | da CHF 3.-- a CHF 5.-- per pasto;  |
| b) mensa scolastica             | da CHF 6.-- a CHF 9.-- per pasto per famiglie con un reddito lordo inferiore a CHF 50'000.--<br>da CHF 8.-- a CHF 11.-- fino a CHF 70'000.--<br>da CHF 10.-- a CHF 13.-- fino a CHF 100'000.--<br>da CHF 12.-- a CHF 15.-- fino a CHF 130'000.--<br>da CHF 14.-- a CHF 17.-- fino a CHF 160'000.--<br>da CHF 16.-- a CHF 19.-- oltre i CHF 160'001.--; |
| c) scuola fuori sede            | da CHF 50.-- a CHF 100.-- settimanale;   |
| d) trasporto scolastico         | gratuito;  |
| e) servizio dentario scolastico | contributo percentuale da computare sulla quota parte di spesa a carico del Comune, a dipendenza dei limiti di reddito imponibile, fino ad un massimo del 75 %.  |
- Le/i docenti o il/la responsabile della sorveglianza presentano mensilmente alla Cancelleria comunale l'elenco dei partecipanti con indicati il numero di pasti consumati, allo scopo di determinare l'effettiva tassa in base alla frequenza.
- Art. 11**  
**Esecutività**
- Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 Legge Esecuzioni e Fallimenti (LEF) e 28 LALEF.
- Art. 12**  
**Rimedi e diritti**
- Contro le decisioni del Municipio è data innanzitutto facoltà di reclamo al Municipio medesimo entro 30 giorni. Contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni, le cui decisioni sono ulteriormente impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
- Art. 13**  
**Entrata in vigore**
- Il presente Regolamento entra in vigore al 1° settembre 2012, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

**Art. 14**  
**Disposizioni**  
**abrogative**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente in vigore.

**Art. 15**  
**Approvazione**

Approvato dal Municipio con ris. no. 1171 del 21 novembre 2011 e no. 43 del 16 gennaio 2012.

Per il Municipio:

Il Sindaco:  
Pm. Croci

Il Segretario:  
M. Mombelli

Approvato dall'On.do Consiglio comunale in data

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:  
E. Agustoni

Il Segretario:  
M. Mombelli

Approvato dal Lod. Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del  
no. RE